

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE E L'UNIONE
LOMBARDA TERRE DI PIEVI E CASTELLI PER IL SERVIZIO DI "SCAVALCO
CONDIVISO CONVENZIONATO" – UFFICIO FINANZIARIO – EX ART. 14 DEL CCNL
2004**

L'anno il giorno del mese di presso la Residenza Municipale del Comune di (CR), Piazza con la presente Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004, da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di, con sede legale in Piazza/Via n. – C.F....., qui rappresentata dal Sindaco *pro-tempore* Sig. domiciliato per la carica presso la sede comunale in (CR), Piazza/ Via il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione della Giunta Comunale n... del

E

E l'Unione di con sede legale in (CR), C.F. qui rappresentata dal Presidente,, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Torre de' Picenardi (CR) Piazza Roma 1, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale dell'Unione medesima, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione della Giunta Unione n... del

PREMESSO

CHE l'art. 14 del CCNL 2004 recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione" ... omissis ..."

CHE con nota protocollo del l'Unione Terre di Pievi e Castelli ha richiesto al Comune di Cappella Cantone l'utilizzo condiviso ex art 14 del CCNL del 22/01/2004 del dipendente del Comune di Cappella Cantone, Dott. Alfredo Zanara, Istruttore Direttivo – categoria D – posizione economica D5 – titolare di Posizione Organizzativa, presso l'Unione stessa per n. 18 h settimanali, per il periodo dal 15/01/2021 al 30/04/2021, per svolgere compiti e attività strettamente attinenti le funzioni legate alla Responsabilità con Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario;

CHE l'Unione, con deliberazione della Giunta n. ... del ... ha deliberato l'utilizzo a tempo parziale per n. 18 h settimanali e per il periodo 15-01-2021 – 30-04-2021, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del Dott. Alfredo Zanara sopra citato, per lo svolgimento dei compiti e delle attività sopra precisate;

CHE il Comune di Cappella Cantone con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... ha autorizzato il Dott. Alfredo Zanara allo "scavalco condiviso" ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per n. 18 ore settimanali e per il periodo 15-01-2021 – 30-04-2021;

DATO ATTO che si richiede, pertanto, la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del dipendente in parola, ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, da parte dell'Unione Terre di Pievi e Castelli attraverso l'istituto dell'utilizzo a tempo parziale ex art. 14 CCNL 2004, del dipendente del Comune di Cappella Cantone, Dott. Alfredo Zanara, Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D/D5 – Titolare di Posizione Organizzativa, per n.18 ore settimanali e per il periodo dal 15/01/2021 al 30/04/2021, per svolgere compiti e attività strettamente attinenti le funzioni legate alla Responsabilità con Posizione Organizzativa del servizio finanziario.

Art. 3

La prestazione lavorativa dovrà svolgersi presso l'Unione, per 18 ore settimanali su un'estensione condivisa di 36 ore settimanali, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Cappella Cantone che dovrà svolgersi a 18h settimanali.

Art. 4

L'Unione provvederà a rimborsare, previo ricevimento di apposito prospetto di riparto, da parte del Comune di Cappella Cantone, la spesa di propria spettanza, relativa alle 18 (diciotto) ore settimanali – su un'estensione condivisa di 36 (trentasei) ore settimanali – per il trattamento economico fondamentale e accessorio, l'indennità di Retribuzione della Posizione Organizzativa nonché l'indennità di risultato, corrisposta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della presente convenzione, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali e l'IRAP.

Il rimborso avverrà, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune di Cappella Cantone.

Art. 5

Il Nucleo di Valutazione invierà al Comune di Cappella Cantone la valutazione necessaria per la corresponsione della quota parte di indennità di risultato utilizzando gli strumenti e i parametri vigenti presso l'Unione.

Art. 6

La durata della presente convenzione decorre dal 15/01/2021 sino al 30/04/2021. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni da parte di entrambi i Comuni.

Art. 7

La prestazione lavorativa resa dal dipendente, secondo l'articolazione concordata e specificata di seguito, dovrà consentire il recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore:

- Lunedì: 7,30-13,00 * 13,30-17,00 (Comune di Cappella Cantone)
- Martedì: 13,00-17,30 (Unione Terre di Pievi e Castelli)
- Mercoledì: 7,30-13,00 * 13,30-17,00 (Unione Terre di Pievi e Castelli)
- Giovedì: 7,30-13,00 * 13,30-17,00 (Comune di Cappella Cantone)
- Venerdì: 13,00-17,30 (Unione Terre di Pievi e Castelli)

Il predetto orario potrà essere di volta in volta modificato dal Dott. Zanara, sulla base delle esigenze organizzative di lavoro da svolgersi presso gli Enti, previa informativa da comunicarsi via e-mail al responsabile del servizio personale degli Enti medesimi.

Art. 8

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dal Comune datore di lavoro. Le ferie concesse dal Comune di Cappella Cantone saranno comunicate all'ufficio personale dell'Unione con congruo anticipo, al fine di rendere nota all'utenza la temporanea sospensione del servizio.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa, al Comune di Cappella Cantone che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia all'Unione.

Il riposo settimanale, coincide in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 9

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente datore di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte di uno degli Enti convenzionati con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi con PEC;
- Su richiesta del dipendente, sempre con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi con PEC;
- Mancato rimborso da parte dell'Unione al Comune di Cappella Cantone delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4.

Art. 10

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Cappella Cantone

Il Sindaco:.....

Per l'Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli

Il Presidente:.....